



PROVINCIA DI VITERBO

Settore Trasporti

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE

art. 1

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 2, punto g), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, "Conferimento di Funzioni e Compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59", la competenza in materia di esami per l'idoneità all'attività degli insegnanti e degli istruttori di autoscuole, è attribuita direttamente alle Province.

2. Si dà atto che la materia è regolata dall'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall' art. 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dall'art. 6 della legge 13 marzo 2001, n.125 e dal punto 5) dell' "Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, del 14 febbraio 2002, "recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".

art. 2

1. Possono accedere agli esami per il conseguimento dell'attestato di accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, tutti i cittadini italiani ,o cittadini stranieri regolarmente residenti/soggiornanti, ai sensi del Testo Unico sulla disciplina dell'immigrazione, che abbiano i requisiti morali, analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, ai sensi degli artt.123, comma 6 e 120, comma 1, del D.Lgs n. 285/1992; i requisiti tecnici ed i titoli di cui all'art. 9, comma 1, del DM n. 317/1995, di seguito riportati:

a) per gli insegnanti di teoria:

- diploma di istituto secondario di secondo grado o titolo di studio equipollente;
- patente di guida, almeno della categoria B normale, oppure B speciale;

b) per gli istruttori di guida:

- licenza della scuola dell'obbligo;
- patente di guida della categoria A e DE, ovvero A e D (DM 317/1995), rispettivamente per l'insegnamento presso le Autoscuole di tipo a) o di tipo b), come individuate dall'art. 335, comma 10 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. Gli insegnanti di teoria già abilitati, che intendono conseguire anche l'abilitazione ad istruttore di guida, sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di guida, come da programma di cui al successivo art. 17, purché in possesso della patente della categoria richiesta dalla normativa.

3. Gli istruttori di guida che intendono conseguire anche l'idoneità per l'insegnamento della teoria, sono ammessi direttamente alla prova scritta, come da programma di cui al successivo art. 17 e, se superata, sono ammessi alla prova orale.

4. Agli istruttori di guida, regolarmente abilitati, non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art.122 del Nuovo Codice della Strada; detti istruttori devono comunque essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per la patente di guida della categoria C e possono continuare a svolgere la loro attività limitatamente alle categorie di patente B, C, CE.

art.3

1. Ai sensi del disposto di cui al punto 5) dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, 14 febbraio 2002, con Decreto del Presidente pro tempore, la Provincia di Viterbo istituisce la Commissione per la gestione degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola.
2. La Commissione è composta:
 - da un rappresentante della Provincia di Viterbo;
 - da un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del D.T.T. - UMC Viterbo;
 - da un esperto nelle materie d'esame designato dalla Regione Lazio.
3. Ciascun Ente designa un proprio rappresentante effettivo ed un supplente.
4. I rappresentanti della Provincia sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia, secondo la normativa vigente.
5. Il competente Dirigente della Provincia di Viterbo o, in caso d'assenza o impedimento, un funzionario da questi delegato, presiede la Commissione.

art.4

Il Dirigente del Settore, con funzione di Presidente, nomina il Segretario della Commissione ed il suo sostituto, scelto dal Presidente tra il personale della Provincia.

art. 5

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data della istituzione.
2. In caso di dimissioni o rinuncia o decadenza del componente effettivo e/o del supplente, l'Ente di appartenenza procede a nuova designazione.
3. Tuttavia, anche in caso di variazione e di integrazione dei componenti della Commissione, ai fini del rinnovo della stessa, fa fede la data di prima nomina.

art.6

1. Il Presidente convoca i membri effettivi della Commissione, almeno cinque giorni prima della data fissata dei lavori, a mezzo telegramma, inviato agli Enti di appartenenza, salvo motivata, diversa indicazione da parte dell'Ente. In tal caso, sarà cura del componente avvisare l'Ente di appartenenza dell'avvenuta convocazione.
2. In caso di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione, è cura del componente effettivo avvisare l'Ente di appartenenza, che è tenuto ad assicurare la presenza del supplente..

art.7

1. L'assenza ingiustificata del componente e/o l'omesso avviso all'Ente per la partecipazione del proprio supplente, così come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, è causa di decadenza dalla Commissione.
2. In caso di mancata partecipazione da parte del componente effettivo o del supplente, alla seduta già regolarmente convocata, il Presidente può procedere alla nomina provvisoria di un commissario in sostituzione del membro assente in Commissione, al fine di garantire la continuità.

art.8

1. In via transitoria e con ogni più ampia riserva di apportare al presente Regolamento tutte le integrazioni e modifiche che si riterranno necessarie, ai sensi del richiamato punto 5) dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, ai componenti della Commissione d'esame è corrisposto un gettone, fissato nell'importo pro capite pari ad € 100,00 la seduta, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi.
2. Ai componenti della Commissione – esclusi i dipendenti -, non residenti o con sede di servizio diversa dal luogo ove si tengono le sessioni di esame, compete il trattamento di trasferta, determinato nella misura prevista dal vigente CCNL della Dirigenza.

art.9

1. Con provvedimenti dirigenziali sono emanati i bandi di accesso agli esami, contenenti l'indicazione della data, della sede e delle modalità di svolgimento delle prove, oltre alla specifica di tutti i requisiti occorrenti alla ammissione.
2. Il bando dovrà essere emanato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.

art.10

Il candidato che non abbia superato l'esame presso qualsiasi altra Provincia non potrà presentare nuova domanda prima di due mesi dalla data dell'esame non superato.

art.11

1. La domanda di ammissione all'esame dovrà essere in bollo ed indirizzata alla Segreteria della Commissione provinciale di Viterbo, per la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole.
2. Il Segretario della Commissione ne curerà il protocollo ed ogni procedura afferente.
3. E' cura della Commissione verificare l'ammissibilità di ogni domanda.
4. Verificata l'ammissibilità dei candidati, tutti i componenti della Commissione, compreso il Segretario rilasciano a verbale formale dichiarazione di insussistenza di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, e per non avere con i candidati, vincoli di parentela o di affinità, entro il IV grado.

art. 12

1. La domanda dovrà contenere:
 - a . i dati anagrafici del candidato;
 - b . la dichiarazione della integrità morale ;
 - c. la dichiarazione del tipo di esame che si vuole sostenere;
 - d. la dichiarazioni di aver o meno sostenuto in precedenza , anche presso altre Province, identica prova di esame, con indicazione – in caso affermativo- della data di dichiarazione di non idoneità;
 - e. la dichiarazione del titolo di studio posseduto.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - fotocopia del documento di identità – fronte retro in unica facciata – debitamente sottoscritta;
 - b. fotocopia del titolo di studio posseduto;
 - c. attestazione del versamento sul c/c n. 12602017, intestato a Provincia di Viterbo - Servizio di Tesoreria, causale: ESAMI IDONEITA' insegnanti e/o istruttori di scuola guida, negli importi indicati nel Bando, a titolo di contributo alle spese d'esercizio.

art.13

1. I candidati ammessi a sostenere gli esami, dovranno essere avvisati, a mezzo telegramma, all'indirizzo indicato nella domanda, con almeno dieci giorni di anticipo.
2. Ai candidati esclusi, sono comunicati a mezzo raccomandata A.R., i motivi della non ammissione alle prove.
3. E' data facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di fissare le prove di esame in più giorni, anche consecutivi, dandone tempestiva comunicazione gli interessati, contestualmente alla comunicazione dell'ammissibilità della istanza. In tal caso, le prove risulteranno diverse da quelle del/dei giorno/i precedente/i.

art. 14

I candidati, alla data, all'ora e nel luogo indicato per lo svolgimento della sessione d'esami, dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità.

art. 15

Il candidato che non si presenta alle prove, pur avendo ricevuto regolare invito e comunicazione della data, è considerato alla stregua di coloro che non hanno superato l'esame.

art. 16

Per il conseguimento del titolo di idoneità professionale, i candidati dovranno dimostrare sufficienti conoscenze sulle materie del programma d'esame come previsto dall'art. 10 D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 .

art. 17

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di **"Insegnante di teoria"** consiste nel superamento di due prove scritte e di una prova orale, come di seguito specificate:

-**La prima prova scritta**, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, identiche a quelle utilizzate per il conseguimento della patente "B".

2. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori.

-**La seconda prova scritta** , riguarda la risoluzione di un quesito vertente sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi costitutivi; per lo svolgimento, sarà concesso ai candidati un tempo massimo di due ore. La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione non inferiore a punti 18/30.

- **La prova orale** , consiste in domande vertenti su:

a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, E, integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche;

b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, principi e metodi per la diffusione di cultura della sicurezza stradale;

c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale: cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;

d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, in osservanza alla normativa vigente;

e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida.

3. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

4. La votazione finale risulta dalla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le prove ed è calcolata, sempre, in trentesimi.

art.18

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di **"Istruttore di guida"** consiste nel superamento di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica, come di seguito specificate:

-**La prova scritta** è analoga alla prima prova degli insegnanti di teoria.

-**La prova orale**, verte su:

a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente di categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni;

b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, principi e metodi per la diffusione di cultura della sicurezza stradale;

c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale: cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;

d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, in osservanza all'art. 6 della legge. 13 marzo 2001, n. 125;

e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle autoscuole.

La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

- **La prova pratica di guida** ha durata non inferiore a quarantacinque minuti e si articola nel seguente modo:

- a. per i candidati in possesso della corrispondente patente, guida di un autobus;
- b. guida di un motociclo superiore a 35 kw di potenza massima;
- c. verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando un'esercitazione di guida.

2. In ciascuna prova di guida deve essere raggiunta la sufficienza, pari a 6 su 10 per poter essere ammessi alla guida del mezzo successivo .

3. I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'Autoscuola, da un Centro di istruzione o da una Impresa di noleggio.

art.19

1.. Qualora il candidato abbia presentato istanza per il conseguimento di entrambi i titoli di idoneità e non abbia superato la seconda prova scritta, utile all'insegnamento della teoria, è ammesso direttamente alla prova orale per il conseguimento della idoneità ad istruttore di guida e, in caso di esito favorevole di questa, è ammesso alla prova pratica. Col superamento anche della prova pratica, il candidato consegue l'abilitazione quale "Istruttore di guida".

2. Qualora nel corso della prova orale si accerti un insufficiente livello di conoscenza per conseguire l'idoneità ad insegnante di teoria, la Commissione valuta l'idoneità della prova stessa ai fini del conseguimento della sola idoneità ad istruttore di guida.

art. 20

Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione esaminatrice redige un verbale relativo alle prove d'esame effettuate da ciascun candidato; lo stesso viene contestualmente firmato da tutti i componenti e dal segretario e pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia.

.

art. 21

Ai candidati che avranno superato l'esame, viene rilasciato apposito attestato con la specifica del titolo professionale conseguito.

art. 22

Entro un anno dal congedo o dalla cessazione del servizio, gli istruttori di guida militare possono convertire l'abilitazione in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame, purché risultino in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, oppure A e DE.

art. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.